

**REGOLAMENTO
PER L'EROGAZIONE DI
CONTRIBUTI ED INTERVENTI ECONOMICI**

TITOLO I – Disposizioni generali

Articolo 1 - Riferimenti normativi

- *Legge 328/2000 “legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”*
- *Legge Regionale n. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che prevede interventi e servizi del sistema integrato volti tra l’altro a rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno individuale e familiare derivanti da limitazioni personali e sociali, da condizioni di non autosufficienze e da difficoltà economiche;*
- *D.P.C.M. n. 159/2013 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) e successive modifiche ed integrazioni;*
- *Decreto Interministeriale 146 del 1/6/2016 di approvazione dei nuovi modelli DSU e relative istruzioni in aderenza con il D.P.C.M. 159/2013;*
- *Decreto legislativo n. 147 del 2017 e successive modifiche;*

Articolo 2 - Principi generali

L’assistenza economica rappresenta uno tra i diversi strumenti che può utilizzare il Servizio Sociale Territoriale (d’ora in poi SST) per favorire il superamento/miglioramento di situazioni di bisogno in un’ottica di raggiungimento dell’autonomia della persona in difficoltà, stimolando l’autosufficienza per evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

Tali provvidenze vengono valutate dai professionisti del SST nell’ambito di una presa in carico più ampia.

Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi, l’erogazione dei contributi economici, nell’ambito dell’intervento sociale complessivamente considerato, dovrà rispettare criteri di uniformità ed equità, di trattamento e di valutazione della condizione di bisogno, adeguatezza e rispetto delle scelte individuali.

L’adozione dell’intervento economico viene condiviso tra il SST e il cittadino nell’ambito di un “progetto partecipato” in cui ogni azione/intervento mira al superamento della situazione di indigenza e di dipendenza, attraverso l’esplicitazione di precisi compiti ed impegni della persona e/o del nucleo.

Gli interventi economici disciplinati dal presente Regolamento non costituiscono un diritto in senso assoluto per i soggetti richiedenti, hanno carattere integrativo e non sostitutivo del reddito familiare, vanno ad integrare le provvidenze erogate da un’articolata rete di soggetti pubblici e privati che secondo il principio di sussidiarietà, concorrono a supportare famiglie o singoli in condizioni di bisogno.

I contributi vengono erogati nei limiti delle disponibilità di bilancio, approvato annualmente dal Consiglio dell’Unione.

La Giunta dell’Unione Terre di Castelli (d’ora in poi Unione) si riserva la possibilità di definire annualmente criteri di priorità nella risposta alle richieste pervenute e nel rispetto degli stanziamenti di bilancio.

Articolo 3 - Oggetto

Il presente Regolamento ha per oggetto le contribuzioni economiche erogate dal SST agli utenti residenti nel territorio dell'Unione per:

- a) sostegno al reddito inteso come erogazione di denaro e/o beni materiali oppure esenzione/riduzione dal pagamento di determinati servizi;
- b) integrazione retta a carico dell'utente (anziano/adulto) ospitato presso struttura residenziale;
- c) integrazione retta a carico dell'utente ospitato presso struttura semiresidenziale per anziani (centro diurno)

Articolo 4 - Destinatari

Possono accedere alle prestazioni economiche disciplinate dal presente Regolamento, i cittadini anagraficamente residenti nel territorio dell'Unione.

Per situazioni di grave bisogno e non differibili, possono essere erogate prestazioni a carattere di urgenza a titolo straordinario (esclusivamente per contributi di cui alla lettera a) dell'art. 3) in favore di persone temporaneamente dimoranti sul territorio distrettuale.

Hanno diritto al primo intervento di tutela, anche se comporta un onere economico, i minori italiani o stranieri non accompagnati non residenti nel territorio del distretto.

In tutti i casi di erogazione di contributi a soggetti non residenti nel territorio distrettuale, ma in altro Comune italiano, sarà cura del SST prendere opportuni contatti con il Comune di residenza per segnalare la situazione di difficoltà e concordare l'eventuale intervento con possibilità di rivalsa sul Comune di residenza stesso.

Articolo 5 - Competenze

Spetta alla Giunta dell'Unione l'emanazione di eventuali provvedimenti a carattere generale applicativi del presente regolamento e l'eventuale definizione annuale di criteri di priorità nella risposta alle richieste di sostegno fatte dai cittadini.

La Giunta dell'Unione determina annualmente le soglie dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (d'ora in poi ISEE) di accesso ai contributi di tipologia a), b) e c) nonché le percentuali e gli scaglioni ISEE per la determinazione dei contributi ad integrazione retta e quota trasporto per la frequenza ai centri diurni per anziani.

Spettano al Responsabile del SST nell'ambito della disciplina di cui al presente Regolamento e degli obiettivi fissati dalla Giunta dell'Unione di cui al precedente comma, tutte le attività volte ad attuare il presente Regolamento, con particolare riferimento all'organizzazione delle fasi del procedimento istruttorio, alla verifica ed al controllo sulla correttezza dello svolgimento della Commissione Economica, all'adozione degli atti di impegno e di liquidazione della spesa.

TITOLO II – Contributi a sostegno del reddito

Articolo 6 – Commissione Economica

La costituzione di una Commissione Economica dedicata, risponde al principio del lavoro collegiale ed alla opportunità di un unico luogo decisionale in materia economica, al fine di garantire equità ed omogeneità di trattamento per tutti i cittadini.

La Commissione Economica è composta dal Responsabile del SST e dai coordinatori/referenti delle aree funzionali del SST e viene nominata annualmente con atto dirigenziale.

Le competenze della Commissione Economica sono le seguenti:

- Esame mensile e decisioni in merito alle proposte di contributo economico formulate dagli A.S. (da svolgersi entro il giorno 10 di ogni mese);
- Decisioni, in via definitiva, relativamente ad eventuali ricorsi/reclami presentati dai cittadini in merito all'erogazione/diniego di contributi;
- Supporto e orientamento agli operatori in materia di contributi economici.

Articolo 7 – Procedura e Istruttoria per i contributi tipologia a): sostegno al reddito inteso come erogazione di denaro e/o beni materiali oppure esenzione/riduzione dal pagamento di determinati servizi

Affinché possa essere valutata l'opportunità di erogazione di un contributo economico il cittadino/nucleo deve risultare in carico al SST. Il cittadino si rivolge allo Sportello Di Prossimità preferibilmente del Comune di residenza, dove l'operatore di sportello accoglie la persona, la informa e la orienta predisponendo l'accesso al SST attraverso apposito software.

Hanno diritto ad accedere ai contributi economici previsti alla lettera a) dell'art. 1 i cittadini residenti, in carico al SST il cui ISEE sia di norma uguale o inferiore alla soglia ISEE determinata annualmente con atto della Giunta dell'Unione, come disposto all'art. 5. In caso di ISEE superiore l'assistente sociale, nell'ambito della propria valutazione professionale, potrà decidere di prevedere comunque un contributo a favore della persona, motivando adeguatamente tale valutazione alla Commissione Economica.

Compatibilmente con le disponibilità finanziarie di bilancio tale valore ISEE potrà essere rivalutato annualmente dalla Giunta dell'Unione sulla base delle variazioni che interessano il tessuto socio-economico del territorio distrettuale.

In accordo con gli interessati, l'accesso al SST per problematiche di tipo economico/assistenziale può avvenire eccezionalmente anche attraverso segnalazione scritta da parte di altri servizi (es. scuola, servizi sanitari, ecc.).

L'Assistente Sociale (d'ora in poi A.S.) del territorio, preso atto della richiesta, mediamente entro 3 giorni lavorativi in caso di urgenza e 15 giorni lavorativi negli altri casi, svolge un primo colloquio telefonico con il cittadino e:

- se si tratta di nuovo utente fissa un primo incontro che può chiudersi con una semplice consulenza o a cui può seguire una presa in carico vera e propria.
- se si tratta di utente già in carico valuta la nuova richiesta presentata

L'A.S. svolge la propria valutazione professionale attraverso uno o più colloqui, la visita domiciliare ogni volta risulti opportuna/necessaria, e la raccolta della documentazione prevista dal presente regolamento.

Una volta svolta l'istruttoria, l'A.S. può:

- 1) laddove ritenga vi siano i presupposti per proporre un contributo economico, presentare tale proposta alla Commissione Economica nella prima data utile successiva alla conclusione dell'istruttoria;
- 2) laddove ritenga non vi siano i presupposti per proporre un contributo economico, predisporre una comunicazione scritta al cittadino a firma del Responsabile del Servizio dove motiva il diniego del contributo;

Può succedere che l'A.S. ritenga che il bisogno del cittadino non trovi risposta in un contributo di tipo economico, ma piuttosto sia opportuno attivare un altro servizio. In tal caso l'A.S. orienta il cittadino e svolge tutte le azioni necessarie, condividendole con l'interessato, per l'attivazione di tale diverso intervento/servizio.

Nel caso 1) l'A.S. predispone la proposta di contributo economico, corredata da apposita relazione e dalla documentazione prevista dal presente regolamento che verrà valutata dall'apposita commissione economica entro il 10 del mese successivo la data della proposta. Laddove l'intervento venga approvato dalla commissione, a partire dal 20 dello stesso mese ed entro massimo 5 giorni lavorativi dal 20 verrà liquidato il contributo. La decisione della commissione viene comunicata al cittadino per iscritto.

Nel caso 2) ovvero laddove la Commissione Economica non approvi il contributo proposto dall'A.S. responsabile del caso, il cittadino viene informato dell'esito tramite l'invio di una lettera in cui sono contenute le motivazioni del diniego. L'A.S. predispone la comunicazione di diniego motivato e la sottopone alla firma del Responsabile del SST.

Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego, il cittadino può presentare opposizione scritta al Responsabile del SST.

Il riesame e la relativa decisione, di competenza della commissione economica, si svolgono entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento del ricorso (data protocollo).

Articolo 8 - Fasi della presa in carico e Piano assistenziale individuale (P.A.I.)

La presa in carico si articola in tre fasi principali:

- 1) una fase di valutazione preliminare effettuata dall' l'A.S. attraverso l'ascolto e la ridefinizione della domanda espressa e dei bisogni che vi sottendono. In tale fase vengono esaminate le possibilità di superamento e/o contenimento del bisogno mediante l'attivazione delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale, dei servizi pubblici e del privato sociale compresa l'attivazione di benefici economici pubblici (erogati da altri enti) non normati dal presente regolamento, quali a titolo di esempio : assegno di maternità, assegno al nucleo, assegno di cura, REI Reddito di Inclusione (REI), Reddito di Solidarietà (RES), Reddito di cittadinanza esenzione farmaci, invio alla Caritas, bonus energia, invalidità civile, indennità di accompagnamento, ecc..;
- 2) la fase di predisposizione di un Piano Assistenziale Individualizzato (P.A.I.) da redigersi almeno ogni volta che si prevedano particolari impegni da parte dell'utente che definisca l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti il nucleo familiare, al fine di migliorare/superare la situazione di bisogno - Verifica degli impegni assunti dalla persona e/o dai componenti il nucleo familiare e degli esiti dell'intervento.

I sostegni economici sono tesi a stimolare l'autosufficienza e le risorse personali, ad evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale e a diminuire il rischio di marginalità sociale,

pertanto sono intesi come interventi residuali, limitati al tempo necessario per completare il progetto di aiuto anche attraverso i progetti individualizzati (P.A.I.) che i richiedenti sono tenuti a condividere e sottoscrivere.

Il P.A.I. redatto dall' A.S. titolare del caso, individua tempi, strumenti e modi per la realizzazione del progetto individuale orientato al recupero delle capacità di autonomia ed auto-organizzazione del nucleo o della persona, anche attraverso il coinvolgimento e la collaborazione con le altre agenzie della rete territoriale

Il mancato rispetto del P.A.I. da parte dell'utente, può comportare la cessazione della prestazione.

Articolo 9 – Forme di intervento

Le forme di intervento previste al punto a) dell'art. 3 del presente Regolamento si inseriscono nell'ambito più ampio degli interventi di carattere socio-assistenziale di competenza del SST e con essi si raccordano in una logica di integrazione e complementarità centrata sul superamento delle situazioni di emergenza e sulla promozione dell'autonomia personale.

Le forme di contributo economico si suddividono in due macro-tipologie:

- contributi economici ordinari
- contributi economici straordinari o in emergenza

Articolo 10 - Contributi ordinari

Per contributi ordinari si intendono quei contributi che vengono erogati dopo un'istruttoria svolta come da art. 6 e per un periodo massimo indicativo di 6 mesi (e, se opportuno, supportato da un P.A.I.) dove vengono indicati gli obiettivi del progetto stesso.

Tali contributi possono essere di diverse tipologie:

- buoni alimentari
- contributi relativi all'abitare
- contributi ad integrazione del reddito
- agevolazioni/esenzioni altri servizi
- contributi sotto forma di prestito; la mancata restituzione del contributo sotto forma di prestito influisce negativamente sulla valutazione e sulla possibile erogazione di successivi eventuali contributi economici a favore del medesimo utente/nucleo.

Tali contributi sono erogati in assenza di eventuali altre forme di finanziamento disposte da norme specifiche, fatta salva la valutazione dell'assistente sociale che l'importo diversamente finanziato sulla base di dette norme risulti insufficiente rispetto alle necessità

I contributi relativi all'abitare saranno preferibilmente quietanzati direttamente ai terzi creditori (proprietario dell'abitazione, soggetti gestori delle utenze, ecc.) previo accordo con l'utente. Sarà comunque cura dell'assistente sociale, laddove i contributi vengano liquidati direttamente all'utente, verificare che la persona utilizzi realmente la cifra per il pagamento di quanto dovuto, anche attraverso la consegna di copia delle ricevute di pagamento.

Per tali tipi di contributi l'A.S. deve seguire l'istruttoria di cui agli artt. 4 e 6 e sottoporre la proposta alla commissione economica così come definita all'art. 5.

Non sussistono particolari limiti temporali all'erogazione di contributi economici ordinari, per soggetti multiproblematici in situazioni di cronicità, nonché per soggetti anziani in condizione di svantaggio economico e di isolamento sociale non diversamente superabili.

Per gli utenti multiproblematici in carico anche ai servizi sanitari è possibile predisporre progetti integrati che prevedano sostegni economici a carico di più servizi.

In tali casi è necessario convocare un'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) che predisponga il progetto e determini la suddivisione della spesa.

Articolo 11 – Contributi straordinari e contributi urgenti

I contributi economici a carattere straordinario sono erogati quando ricorrono situazioni impreviste e/o eccezionali che pregiudicano temporaneamente e in modo grave l'equilibrio socio-economico del nucleo o della persona.

Si possono erogare contributi straordinari anche nei casi in cui sia necessario salvaguardare minori, anziani o soggetti deboli o per evitare l'aggravarsi di situazioni sociali già molto compromesse.

In questi casi l'A.S. si confronta con il Responsabile del SST per definire l'entità e la temporaneità dell'intervento.

Per contributi economici urgenti si intendono i contributi assistenziali da erogarsi, sulla base di un'istruttoria sommaria, considerata l'indilazionabilità assoluta dell'intervento di sostegno economico. (es. per evitare l'imminente distacco di un'utenza).

I contributi urgenti vengono proposti direttamente al Responsabile del SST che, dopo un confronto con i coordinatori di area, può decidere di liquidarli o meno. Considerata l'urgenza, la liquidazione avviene settimanalmente e l'A.S. può avvisare anche solo telefonicamente il beneficiario.

Laddove si ritenga che non vi siano i presupposti per la liquidazione del contributo urgente il Responsabile invia lettera scritta all'utente, motivando il diniego.

Articolo 12 – Determinazione del contributo

Come specificato ai precedenti articoli 6 e 7 l'A.S., esperita la fase istruttoria, valuta i vari strumenti da attivare a favore della persona/nucleo ed anche se e in che misura riconoscere un eventuale contributo di tipo economico o altre forme di sostegno anche attraverso il coinvolgimento della rete del territorio.

Nel caso lo ritenga opportuno propone alla commissione economica il contributo ordinario.

L'ammissione all'erogazione del contributo è valutato dalla Commissione economica in un'ottica di equità contributiva, tenuto conto delle disponibilità economiche all'uopo destinate, nonché dei seguenti elementi di valutazione che devono informare anche la proposta dell'A.S.:

- **soggettivo-familiare:** numero componenti, età, provenienza, stato civile, scolarità, situazione occupazionale, condizioni psico-fisiche ed eventuali problematiche sanitarie, grado di autonomia sociale, situazione convivenza familiare, presenza di eventuali familiari tenuti agli alimenti come da Codice Civile;
- **Abitativa:** tipo di abitazione, titolo di godimento, procedure di sfratto, inidoneità all'alloggio, situazione delle utenze;
- **Situazione sociale e condizioni ambientali:** presenza/assenza di rete primaria o secondaria di supporto, eventi legati alla presenza di familiari in carico ai servizi territoriali sociali/sanitari, situazioni di isolamento o difficoltà di integrazione sul territorio, assenza di risorse personali o del nucleo spendibili per l'acquisizione dell'autonomia lavorativa ed economica, relazioni problematiche o conflittuali tra i componenti del nucleo;

- **Situazione economica:** ISEE, busta paga, reddito effettivamente disponibile, spese di mantenimento del nucleo, mutui, prestiti, situazioni debitorie in generale, eventuali esposizioni economiche pregresse, precedenti contributi erogati dall'ente o da altri enti pubblici, esenzioni, riduzioni scolastiche, ecc;
- **Altro:** ulteriori elementi conoscitivi raccolti dall'operatore utili per la valutazione globale ;

TITOLO III – Contributi ad integrazione rette in struttura

Articolo 13 – Procedura e Istruttoria per i contributi tipologia b) integrazione retta a carico dell'utente (anziano/adulto) ospitato presso struttura residenziale

I destinatari del contributo tipologia b sono:

- 1) *UTENTI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI, ADULTI CON PATOLOGIE ASSIMILABILI ALL'ETA' SENILE E ADULTI CON PROGETTO INDIVIDUALE CHE PREVEDE L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI CRA*

Gli utenti anziani non autosufficienti o adulti equiparabili come sopra classificati (d' ora in poi utenti) ammessi in una struttura residenziale a ciclo continuativo sono tenuti al pagamento della retta, ovvero della quota posta a carico dell'utente secondo le disposizioni vigenti.

All'atto dell'ingresso in struttura, l'utente, o di chi ne fa le veci legalmente è tenuto a sottoscrivere apposito impegno di spesa nei confronti del gestore della struttura stessa.

È facoltà dell'utente/suo familiare o di chi ne fa le veci legalmente, successivamente alla valutazione socio-sanitaria integrata da parte dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (d'ora in poi UVM), propedeutica all'inserimento nella graduatoria distrettuale per l'accesso alle case residenza presentare istanza per eventuale integrazione della retta. Il diritto all'erogazione del contributo è condizionato all'ingresso in struttura.

La richiesta di contributo ad integrazione retta può essere presentata esclusivamente da coloro che all'atto della richiesta di inserimento in graduatoria non hanno esercitato alcun diritto di opzione e sono pertanto disponibili ad accettare il primo posto che verrà loro proposto. In questo caso il cittadino avrà diritto al contributo a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Nel caso eccezionale in cui l'utente, pur avendo esercitato il diritto di opzione al momento della richiesta di inserimento in graduatoria, modifichi tale richiesta nelle opportune sedi, l'eventuale contributo verrà riconosciuto a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo alla richiesta.

A seguito della presentazione di domanda di integrazione retta, il cittadino avrà l'obbligo di accettare il primo posto proposto pena la perdita del contributo.

Eccezionalmente, l'UVM, per ragioni assistenziali e sanitarie, può valutare opportuno mantenere un utente, per il quale l'Unione integra la retta, presso la struttura privata in cui è collocato.

In tal caso il contributo ad integrazione della retta sarà mantenuto e l'UVM dovrà monitorare la situazione per verificare l'eventualità di uno spostamento su posto convenzionato.

Esistono altre tipologie di accoglienza in casa residenza su posti accreditati convenzionati (valutate in sede di UVM e che non vengono inserite nella graduatoria ordinaria) ed in particolare:

- a) accoglienze temporanee di sollievo
- b) accoglienze temporanee a seguito di dimissione protetta ospedaliera

- c) accoglienze urgenti (sia temporanee sia definitive) a favore di anziani soli con difficoltà sociali, senza risorse parentali in grado di garantire la necessaria tutela e assistenza a domicilio

Soltanto per i casi previsti alle lettere b) e c) è possibile presentare istanza ad integrazione retta.

2) UTENTI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI DI GRADO LIEVE O ADULTI VALUTATI IDONEI DALL'UVM PER LA TIPOLOGIA DI STRUTTURA "COMUNITA' ALLOGGIO"

Qualora l'UVM valuti i sopramenzionati utenti non autosufficienti di grado lieve, questi possono fare richiesta di collocamento presso la struttura "Comunità alloggio", struttura socio-assistenziale residenziale di ridotte dimensioni, di norma destinata ad anziani non autosufficienti di grado lieve che necessitano di una vita comunitaria e di reciproca solidarietà. (DGR E.R. 564/2000).

Gli utenti ammessi a tale tipologia di struttura residenziale a ciclo continuativo sono tenuti al pagamento della tariffa vigente.

All'atto dell'ingresso in struttura l'utente o chi ne fa legalmente le veci è tenuto a sottoscrivere apposito impegno di spesa nei confronti del gestore della struttura stessa.

E' facoltà dell'utente/suo familiare o di chi ne fa le veci legalmente, successivamente alla valutazione socio-sanitaria integrata dell'UVM, presentare istanza per integrazione alla retta. Il contributo può essere erogato soltanto in caso di inserimento in strutture pubbliche del distretto di Vignola. L'eventuale contributo decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda.

3) UTENTI ADULTI DISABILI

L'utente adulto disabile può accedere, previa valutazione da parte dell'UVM, alle strutture residenziali per disabili.

Gli utenti ammessi a tale tipologia di struttura residenziale sono tenuti al pagamento della retta, ovvero della quota posta a carico dell'utente secondo le disposizioni vigenti.

All'atto dell'ingresso in struttura l'utente o chi ne fa legalmente le veci è tenuto a sottoscrivere apposito impegno di spesa nei confronti del gestore della struttura stessa.

E' facoltà dell'utente/suo familiare o di chi ne fa le veci legalmente, successivamente alla valutazione socio-sanitaria integrata dell'UVM, presentare istanza per integrazione alla retta. Il contributo può essere erogato soltanto in caso di inserimento in strutture pubbliche del distretto di Vignola o presso strutture accreditate fuori distretto purché su posto compreso nel fabbisogno.

4) CASI PARTICOLARI

L'UVM, per situazioni particolari ed eccezionali, può prevedere progetti personalizzati di collocamento in struttura residenziale per adulti e anziani esclusi dalle tipologie elencate ai punti precedenti (da 1 a 3).

Qualora l'utente in carico al Dipartimento di Salute Mentale non sia in grado di corrispondere la propria quota, l'UVM potrà valutare l'erogazione di un contributo a sostegno del pagamento della retta a seguito di specifica istruttoria socio-economica dell'A.S.. L'entità del contributo viene determinata in sede di UVM attraverso specifica documentazione sottoscritta da tutti i referenti sociali e sanitari responsabili del caso e dai Responsabili di budget per area sanitaria e sociale. Negli altri casi non previsti precedentemente è facoltà dell'utente/suo familiare o di chi ne fa le veci legalmente, successivamente alla valutazione socio-sanitaria integrata dell'UVM, presentare istanza per integrazione alla retta.

Articolo 14 – Istruttoria per la domanda ad integrazione retta (quota utente)

L'eventuale contributo decorre normalmente dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione dell'istanza, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 e vale per il periodo di validità dell'ISEE.

L'utente è tenuto ad aggiornare l'ISEE alla scadenza dell'attestazione. In caso contrario il contributo ad integrazione retta non verrà rinnovato.

Tale domanda deve essere perfezionata attraverso la consegna di tutta la documentazione necessaria, indicata nell'apposito modulo di domanda, entro e non oltre 30 giorni dalla data di presentazione della stessa.

L'utente o il familiare, tutore/curatore/amministratore di sostegno sono tenuti, qualora non siano già in godimento, ad avanzare agli uffici competenti richiesta di riconoscimento di invalidità civile ed eventuale assegno di accompagnamento entro e non oltre 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di integrazione alla retta, pena la sospensione del contributo.

Resta inteso che, qualora pervengano all'anziano/adulto arretrati per provvidenze previdenziali e/o assistenziali od ulteriori beni o redditi che vadano ad aggiungersi agli introiti già in godimento, l'utente si impegna a versarli interamente o parzialmente all'Unione fino ad eventuale concorrenza delle quote dalla stessa anticipate a titolo di pagamento della retta in struttura

Articolo 15 – Determinazione del contributo ad integrazione retta

L'utente corrisponde la retta in funzione della propria capacità contributiva e del proprio nucleo così come stabilito dal D.P.C.M. 159/2013 per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo (art 6 –co.3).

Vista la natura continuativa e globalmente assistenziale della prestazione erogata all'utente in struttura ed in considerazione della natura e delle finalità dei trattamenti assistenziali ed indennitari derivanti da una delle condizioni di cui alla colonna "Non autosufficienza" della tabella rappresentata all'allegato 3 del D.P.C.M. 159/2013, l'utente può fare richiesta di prestazione sociale agevolata con un Isee socio-sanitario residenziale uguale od inferiore alla soglia ISEE determinata annualmente con atto della Giunta dell'Unione, come disposto all'art. 5.

L'utente contribuisce al pagamento della retta con:

- tutti i propri redditi fiscalmente e non fiscalmente rilevanti;
- il patrimonio mobiliare (saldo a fine mese precedente la domanda) dei componenti il nucleo anagrafico (nucleo da DSU) decurtato delle franchigie previste dal DPCM 159/2013;
- la componente aggiuntiva dei figli non conviventi come si evince dall'attestazione ISEE "Modalità di calcolo ISEE socio-sanitario residenze;

al netto della quota per spese personali corrispondente al 25% dell'ammontare del trattamento minimo di pensione INPS calcolato annualmente dall'Istituto stesso.

L'importo del contributo a carico dell'ente locale è determinato dalla differenza tra la retta annuale applicata e la quota a carico dell'utente come sopra determinata.

Tale contributo è erogato direttamente alla struttura presso la quale l'utente risulta ospitato, in conformità delle vigenti normative e regolamenti.

Qualora l'utente abbia a proprio carico il coniuge privo di reddito o con reddito insufficiente al proprio mantenimento, la Commissione ISEE, su proposta dell'AS, valuterà la quota da lasciare al coniuge in modo da garantirne il mantenimento al domicilio.

Qualora per ragioni di urgenza o in attesa di nomina di Amministratore di sostegno la persona assistita/suo familiare o chi ne fa legalmente le veci non avesse la possibilità di presentare le dichiarazioni necessarie per il calcolo dell'intervento economico integrativo prima dell'inserimento presso la struttura, l'Unione riconosce, su istanza dell'assistente sociale, un intervento economico pari al valore massimo del 75% della quota utente alla struttura ospitante, esclusivamente per i posti convenzionati, per il periodo strettamente necessario alla presentazione della domanda corredata della documentazione necessaria alla definizione dell'eventuale contributo e comunque per un periodo massimo di sei mesi, trascorsi i quali, in assenza della suddetta documentazione, l'intera quota verrà considerata a carico dell'utente. L'intervento si configura come anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta che è stata determinata la quota posta a suo carico e nella misura della stessa.

In caso di ISEE socio-sanitario residenze superiore alla soglia di accesso, pur a fronte di una modesta liquidità l'utente/suo familiare o chi ne fa legalmente le veci può presentare specifica istanza motivata e documentata al SST per richiedere la valutazione di un contributo ad integrazione retta in struttura a titolo di prestito in attesa dell'alienazione/utilizzo di eventuali beni, mobili o immobili, impegnandosi a restituire il contributo erogato a titolo di prestito al momento della vendita o messa a reddito dell'immobile o al momento dello smobilizzo del patrimonio mobiliare.

Qualora la cifra anticipata non venga restituita, l'Unione ha diritto di rivalersi sui beni della persona, anche in sede successoria. La valutazione dell'eventuale contributo da erogare nel caso di modesta liquidità e la quantificazione dello stesso sono di competenza della Commissione ISEE.

Articolo 16 – Procedura e Istruttoria per i contributi tipologia c) integrazione rette a carico dell'utente ospitato presso struttura semiresidenziale per anziani (centro diurno)

L'utente ammesso ad un centro diurno per anziani è tenuto al pagamento dell'intera quota utente vigente e, prima di iniziare la frequenza l'utente o chi ne fa legalmente le veci è tenuto a sottoscrivere l'impegno al pagamento nei confronti del gestore della struttura, ovvero retta + eventuale costo del trasporto.

E' facoltà dell'utente ospitato richiedere il riconoscimento di un contributo ad integrazione della quota a suo carico sia per la retta di frequenza che per le spese di trasporto qualora abbia un Isee socio-sanitario uguale od inferiore alla soglia ISEE determinata annualmente con atto della Giunta dell'Unione, come disposto all'art. 5.

L'utente è tenuto a pagare la retta e le spese di trasporto in funzione della propria capacità contributiva in base alla tabella approvata annualmente dalla Giunta dell'Unione.

L'Unione eroga un contributo a copertura della differenza tra la quota dovuta e quella corrisposta direttamente dall'utente.

La domanda di integrazione retta/trasporto deve essere presentata mediante compilazione di apposito modello, presso gli sportelli di prossimità o il SST.

L'eventuale contributo decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione dell'istanza e vale per il periodo di validità dell'ISEE.

Tale domanda deve essere perfezionata attraverso la consegna di tutta la documentazione necessaria, indicata nell'apposito modulo di domanda, entro e non oltre 30 giorni dalla data di presentazione della stessa.

Articolo 17 – Commissione Isee e sue funzioni

Annualmente, con atto del Dirigente della struttura Welfare Locale, viene nominata una commissione, denominata Commissione ISEE, che si occupa di valutare, su istanza dell'assistente sociale responsabile del caso, contributi:

- per integrazione rette in strutture residenziali/semiresidenziali per adulti/anziani in deroga al presente regolamento;
- per integrazione rette in strutture residenziali per adulti/anziani nei casi di scarsa liquidità previsti all'art 11 ultimo comma;
- per l'integrazione alla retta dell'utente collocato in struttura residenziale che ha a carico il coniuge privo di reddito o con reddito insufficiente al proprio mantenimento
- per integrazione rette personalizzate in strutture semiresidenziali per adulti disabili;
- per integrazione quota personalizzata per il servizio di assistenza domiciliare (adulti/anziani)

La Commissione è composta da:

- Responsabile del SST – Presidente di commissione
- Coordinatore area adulti/anziani
- un Operatore dell'Ufficio di Piano
- un Referente territoriale dello Sportello di Prossimità
- un Amministrativo con funzione verbalizzante

La suddetta commissione tecnica assume le sue decisioni all'unanimità ed alla presenza della maggioranza dei componenti; in caso si riveli impossibile prendere una decisione unanime, la Commissione decide a maggioranza dei presenti.

TITOLO IV – Norme finali

Articolo 18 - Trattamento dei dati personali e controlli

Per l'erogazione dei contributi di cui al presente Regolamento, l'Unione necessita dell'acquisizione dei dati personali degli utenti, che sono raccolti al momento della presentazione dell'istanza e/o in altri momenti della procedura, previa informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016. I dati sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti e modalità volti alla concreta tutela dei dati. Qualora necessario e/o opportuno per lo svolgimento delle funzioni istituzionali sopra dette, i dati potranno essere comunicati:

- ad altri Servizi interni all'Unione, ugualmente tenuti alle disposizioni tutte inerenti il trattamento dei dati;
- ad altri Enti pubblici, o che eseguono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri, a loro volta titolari del trattamento per finalità istituzionali proprie, in caso di necessaria o opportuna condivisione;
- a soggetti terzi, pubblici o privati, dei quali l'Unione si avvale o coi quali collabora mediante contratti, convenzioni, accordi, protocolli o simili, per l'espletamento di attività riconducibili alle finalità istituzionali dell'Unione. Detti soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Vengono formalizzati da parte dell'Ente accordi,

istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi, idonei a garantire il corretto trattamento dei dati, inclusa la designazione degli stessi a “Responsabili del trattamento”;

- in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi, o di attività ispettiva nel rispetto della vigente normativa, i dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti nelle forme previste dalla legge.

Al di fuori di quanto sopra detto, i dati non sono oggetto di comunicazione o diffusione e non possono essere trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.

I dati raccolti saranno trattati per il tempo necessario per il perseguimento delle finalità proprie della Struttura Welfare Locale e dello specifico procedimento per cui sono richiesti. Successivamente saranno conservati in conformità alle norme sulla archiviazione della documentazione amministrativa.

Il SST si riserva la facoltà di richiedere agli Uffici competenti ogni eventuale atto, certificazione o informazione, ritenute utili ai fini di valutare la veridicità delle informazioni fornite.

Ogni tipo di documentazione prodotta può essere soggetta a verifica a campione avvalendosi delle informazioni anche di altri enti della Pubblica Amministrazione, secondo quanto consentito dal D.P.R. 445/2000.

Articolo 19 – Azioni di rivalsa dell’ente

I cittadini che abbiano usufruito indebitamente di contributi economici erogati dall’Unione su dichiarazioni mendaci o falsa documentazione sono punibili per legge ai sensi dell’art. 496 del Codice Penale.

In tali casi i cittadini sono obbligati a corrispondere, a effetto di rimborso, l’intera somma percepita indebitamente dall’Unione.

Articolo 20– Altre tipologie di contributi

Per tutti i contributi economici disciplinati in altri specifici regolamenti dell’ente, si fa riferimento agli stessi

Articolo 21 – Disposizioni di adeguamento automatico

I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell’entrata in vigore di nuove disposizioni di legge o di regolamento in materia. Tutte le disposizioni che risulteranno invece incompatibili saranno disapplicate dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina.